N. R.G. 7083/2012



# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA

Sezione specializzata societaria

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Farini Presidente relatore

dott. Liliana Guzzo Giudice

dott. Luca Boccuni Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r.g. 7083/2012 promossa da:

## . SRL IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO

rappresentata e difesa in giudizio, giusta procura in atti, dall'avv.

, con domicilio eletto presso il suo studio in

ATTORE/I

contro

0

rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall'avv.'

, con domicilio eletto

presso il suo studio in

CONVENUTO/I

pagina 1 di 7





# Sentenza n. 588/2016 pubbl. il 17/03/2016 RG n. 7083/2012

Repert. n. 1554/2016 del 17/03/2016

rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv. , con domicilio eletto
presso il suo studio in
· D
rappresentato e difeso come da mandato in atti, dall'avv , con domicilio eletto
presso il suo studio in
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Di parte convenuta: I signori E e F quali eredi del convenuto  B e precisano come di seguito indicato le loro
conclusioni:
Nel merito in via principale
Accertarsi la cessazione della materia del contendere tra l'attrice e i convenuti.
Accertarsi e dichiararsi che i signori Gi C e e D erano responsabili in
solido con il signor , e dunque, accertate le rispettive quote di responsabilità,
condannarsi i signori C e D a rifondere agli eredi del signor  B la quota parte a questi imputabili rispetto ad ogni pagamento effettuato dagli
eredi del signor B ad A in liquidazione e in concordato preventito a titolo
di risarcimento dei danni per responsabilità degli amministratori.
In ogni caso
Spese e compensi di lite nei confronti dei terzi chiamati rifusi.
Spese e compensi integralmente compensati con l'attrice.
In via istruttoria
Si chiede l'ammissione della prova testimoniale sulle seguenti circostanze
così capitolate:
1) Vero che esercita attività di rivendita e concessionaria di autoveicoli BMW a
2) Vero che / . di ed . di sono società
che di fatto erano gestite e controllate dal signor ;
3) Vero che dette società erano costituite con i capitali del signor
pagina 2 di 7



#### Sentenza n. 588/2016 pubbl. il 17/03/2016 RG n. 7083/2012 4) Vero che entrambi i soci e i legali rappresentanti di dette società erano. 1554/2016 del 17/03/2016 interposte persone nell'interesse e per conto del signor 5) Vero che il signor aveva costituito in passato altre società, sempre con altre interposte persone, che hanno acquistato veicoli da . . s.r.l.; 6) Vero che il signor agiva per conto di . ed ' . di assumeva ogni decisione nella gestione di 7) Vero che il signor di ed 1 di . . . 8) Vero che le società controllate dal signor hanno iniziato ad intrattenere rapporti commerciali con. s.r.l. nel 1999; 9) Vero che dette società erano s.r.l. di 10) Vero che dette società hanno sempre pagato regolarmente le forniture di s.r.l. fino a tutto il 2007; 11) Vero che s.r.l. ha iniziato a vendere veicoli a s.r.l. dal 2004; 12) Vero che s.r.l. ha sempre pagato regolarmente le forniture alla stessa effettuate da s.r.l. fino a tutto il 2007; 13) Vero che fino a tutto il 2007 s.r.l. aveva concluso dei contratti di finanziamento con e con che venivano periodicamente rinnovati; 14) Vero che nel 2008 detti istituti di credito si sono rifiutati di rinnovare i contratti di finanziamento ed hanno richiesto la restituzione di ogni prestito; s.r.l. ha comunque avuto nel 2008 un risultato positivo di gestione; 15) Vero che 16) Vero che praticava uno sconto dell'8% al momento dell'acquisto del veicolo ed uno secondo sconto del 7% al momento dell'immatricolazione del veicolo solo se s.r.l. raggiungeva determinati obiettivi di immatricolazione annuali fissati da stessa; 17) Vero che gli sconti di di cui al capitolo precedente erano applicati sul prezzo di listino; 18) Vero che il prezzo di vendita delle autovetture veniva aumentato da parte di s.r.l. fino al 2% del prezzo di listino per spese di preparazione del veicolo; 19) Vero che le auto che venivano acquistate da s.r.l. per essere vendute con lo sconto del

erano a conoscenza del numero di automobili che venivano acquistate per essere poi vendute con lo

20% al solo fine di raggiungere gli obiettivi fissati da

sconto del 20% al solo fine di raggiungere gli obiettivi fissati da

20) Vero che i signori



s.r.l.,

erano al più venti al trimestre;

amministratori di



S	entenza n. 588/2016 pubbl. il RG n. Repert n. 1554/2016 del	7083/2012	
21) Vero che i signori e	, amministratori di	s.r.1., 0/2010	
erano a conoscenza del numero di veicoli venduti ad .	;		
22) Vero che i signori	, amministratori di	s.r.l.,	
erano a conoscenza del numero di veicoli venduti a	s.r.l.;		
23) Vero che i signori e	, amministratori di		
erano a conoscenza del numero di veicoli venduti a	*		
Si indicano a testi i signori:			
- signor ;			
- signor			
Dei chiamati in causa : In via principale: Rigettare le	domande proposte nei confronti dei sig.ri		
e siccome in	ammissibili, improcedibili		
e comunque infondate in fatto e in diritto.			
In via subordinata ed istruttoria: All'occorrenza si chie	ede di essere ammessi		
a provare per testimoni le seguenti circostanze:			
1) Vero che dal 1983 al 16 luglio 2009 il sig.	era Presidente del Consig	glio di	
Amministrazione di srl ed era l'unico dei consiglieri ad avere deleghe e ruoli operativi			
all'interno della società;			
2) Vero che il sig.	iodo in cui è stato Presidente del Consig	glio di	
Amministrazione di Srl, si occupava in v	ria esclusiva dei rapporti con la casa madre	,	
nonchè dei rapporti con i dipendenti e di quelli coi cli	enti e rivenditori;		
3) Vero che seguiva direttame	nte e/o tramite i propri dipendenti, i rivendi	tori ed	
in particolare intratteneva i rapporti con	srl dí e	4! #	
, concordando le condizioni economic	he e sottoscrivendo i relativi contratti;	Z Seri	
4) Vero che aveva la disponit	pilità esclusiva delle chiavi della concession	naria e	
che i sig.ri e	vi accedevano previo appuntamen	nto od	
utilizzando l'ingresso della clientela negli orari di ape	ertura al pubblico.	Da: Po	
Si indicano come testimoni:		ib for other arian e bosseo Da: POSTECOM CA2 Serial#: [2879	
		iii	



## Sentenza n. 588/2016 pubbl. il 17/03/2016 RG n. 7083/2012 Repert. n. 1554/2016 del 17/03/2016

Spese ed onorari di causa interamente rifusi.

Svolgimento del processo
La causa proposta dal concordato di s.r.l. A in liquidazione contro
verte sulla responsabilità dell'amministratore convenuto in giudizio da s.r.l. A per vendite
sottocosto e intrattenimento di rapporti con controparti non solvibili.
B , costituendosi in giudizio affermava che le vendite sottocosto rispondevano alla
necessità di raggiungere il numero di vendite imposte dalla concessionaria per ottenere gli sconti
contrattualmente previsti e chiamava in causa gli altri due amministratori, C e D
, sostenendo che le scelte gestorie erano state concordemente prese.
Il convenuto chiedeva, pertanto che, in caso di condanna a suo carico, i chiamati in causa venissero
condannati a manlevarlo per la quota di danno loro imputabile.
Costituendosi in giudizio C e D eccepivano l'inammissibiltà
dell'azione per mancanza di delibera assembleare nei loro confronti, avendo la società deliberato
l'azione solo nei confronti del B
Nel corso del procedimento veniva concesso sequestro conservativo.
Il convenuto B decedeva e i suoi eredi riassumevano la causa nei confronti dei
chiamati in causa sig.ri C e D chiedendo di essere manlevati limitatamente alla loro
presunta quota di responsabilità.
In data 15.1.2015 gli eredi di $ \mathcal{B} $ formulavano una proposta transattiva al liquidatore
giudiziale di A S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo, dott.
proposta accettata dalla Procedura in data 11.3.2015.
All'udienza dell'1.7.2015 veniva dichiarata estinta ex art. 306 c.p.c. la causa tra l'attrice
S.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo e i sig.ri
Precisate, all'udienza del 23.9.2015, le conclusioni sopra indicate, la causa veniva trattenuta in
decisione sulla domanda di manleva proposta dagli eredi del convenuto nei confronti dei chiamati in

Motivi della decisione

causa.



RG n. 7083/2012
era stato convenuto in giudizio da s.r. Repert n., 1554/2016 del 17/03/2016
concordato preventivo, di cui era stato amministratore unitamente ai sig.ri C e D
L'azione contro il solo B rispondeva al principio che il creditore può chiedere il pagamento
dell'intero debito a ciascuno dei creditori in solido (art. 1292 c.c.), nonché al principio che gli
amministratori sono responsabili in solido dell'intero danno, ex art. 2392 c.c., a prescindere dalla entità
della relativa responsabilità.
Il B non aveva contestato le affermazioni attoree circa la propria responsabilità, giustificando le
vendite solamente con direttive della casa-madre; d'altro lato aveva chiamato in causa i co-
amministratori chiedendo che essi venissero condannati a manlevarlo per la loro quota di debito,
qualora fosse stata accolta la domanda di risarcimento del danno nei suoi confronti (di cui chiedeva,
nei confronti di s.r.l. A il rigetto, in via principale).
La causa perviene in decisione sulla sole domanda di regresso proposta dagli eredi del
confronti del chiamato in causa, dopo la transazione raggiunta in corso di causa con la Procedura.
Rileva il Tribunale che la domanda di manleva del 🛚 🖰 va, più correttamente, qualificata come
domanda di regresso ex art. 1299 c.c., la quale può essere proposta nei confronti dei coobbligati anche
prima del pagamento da parte del condebitore convenuto in giudizio (Cass. 12691/2008).
La domanda del B sottende, d'altra parte, un'istanza di accertamento della responsabilità degli
altri amministratori.
Non è, infatti, fondata l'eccezione sollevata dai chiamati in causa di mancanza di una delibera
assembleare, non essendo essa prevista nelle s.r.l. e potendo l'azione di responsabilità essere
promossa, ex art. 2476 comma 3 c.c., da qualsiasi socio, e quindi, nel caso in questione, anche dal
socio amministratore nei confronti degli altri amministratori per ottenere l'accertamento della loro
responsabilità.
La domanda del convenuto non può, tuttavia, venire accolta, sia in quanto non è stata sostenuta dalla
tempestiva allegazione di fatti indicativi della responsabilità dei co-amministratori nell'atto di chiamata
La domanda del convenuto non può, tuttavia, venire accolta, sia in quanto non è stata sostenuta dalla tempestiva allegazione di fatti indicativi della responsabilità dei co-amministratori nell'atto di chiamata in causa; sia in quanto nessuna prova è stata data della responsabilità degli stessi, essendosi il  (e dopo di lui, i suoi eredi), limitati ad affermare, senza darne la prova, che anche gli altri
B (e dopo di lui, i suoi eredi), limitati ad affermare, senza darne la prova, che anche gli altri


amministratori partecipavano alla gestione e, in particolare, avevano preso le decisioni sulle vendite a

sono, d'altra parte, limitati ad indicare genericamente la conoscenza da parte dei co-amministratori del

lui imputate dalla procedura. Nei capitoli di prova testimoniale da n. 20 a n. 23 gli eredi del

numero di vendite effettuate, ed i capitoli sono, pertanto, inammissibili.

Non è stata, comunque, neppure accertata la responsabilità di



, con la conseguente

Sentenza n. 588/2016 pubbl. il 17/03/2016



Contonizarii cocizoro passi il rirocizoro
RG n. 7083/2012
della domanda di condanna proposta nei suoi confronti da s.P.e. 1554/2016, del 17/03/2016
del convenuto hanno illustrato nella comparsa conclusionale. Il diritto di regresso ex art. 1299 c.c. è,
infatti, condizionato all'esistenza ed all'adempimento da parte di un coobbligato di una specifica
obbligazione solidale, la quale, nel caso in questione, non è stata accertata, avendo gli eredi del
E transatto la causa, con atto 11.3.2015 (definito come transazione al punto 2 della
"PROPOSTA") senza alcun riconoscimento della responsabilità, come risulta dalle premesse dell'atto
di transazione (allegato alla dichiarazione di rinuncia agli atti dell'attrice depositata il 23.6.2015).
Il tenore della transazione non permette, d'altra parte, neppure di ritenere che essa abbia riguardato
l'intero debito, e non la sola responsabilità del convenuto, contro il quale si era appuntata la pretesa
della Procedura, che neppure in corso di causa ha proposto alcuna domanda nei confronti degli altri
amministratori.
Va, pertanto, rigettata la domanda proposta da E e F contro C
$\mathbf{e}  \mathcal{D}$
Vanno condannati E e F in solido a rifondere a C e
D le spese processuali, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta la domanda proposta da ∈ e ∓ contro ⊂ e
Condanna E e F in solido a rifondere a C e
le spese processuali, che liquida in €. 12.950,00 per compenso, oltre a spese generali
nella misura del 15%.
Venezia, 17.12.2015
Il Presidente estensore

Manuela Farini

Sentenza n. 588/2016 pubbl. il 17/03/2016

